Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

(GU L 205 del 13.7.1982, pag. 5)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 13/84 della Commissione del 4 gennaio 1984	L 3	11	5.1.1984
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 1561/84 della Commissione del 5 giugno 1984	L 150	12	6.6.1984
►**M3**	Regolamento (CEE) n. 3368/84 della Commissione del 30 novembre 1984	L 313	40	1.12.1984
►**M4**	Regolamento (CEE) n. 3122/85 della Commissione del 6 novembre 1985	L 297	12	9.11.1985
►**M5**	Regolamento (CEE) n. 3548/85 della Commissione del 16 dicembre 1985	L 338	16	17.12.1985
►**M6**	Regolamento (CEE) n. 1753/87 della Commissione del 24 giugno 1987	L 166	10	25.6.1987
►**M7**	Regolamento (CEE) n. 3665/90 della Commissione del 18 dicembre 1990	L 356	15	19.12.1990
►**M8**	Regolamento (CEE) n. 3549/92 della Commissione del 9 dicembre 1992	L 361	17	10.12.1992
►**M9**	Regolamento (CE) n. 1381/96 della Commissione del 17 luglio 1996	L 179	6	18.7.1996

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1859/82 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 1982

relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 ([2]), in particolare gli articoli 4, paragrafo 4, 5, paragrafo 5 e 6, paragrafo 2,

considerando che la scelta delle aziende contabili in ciascuna circoscrizione deve essere effettuata in modo uniforme e che, a tale scopo, devono essere adottate modalità di applicazione concernenti le disposizioni in materia del regolamento n. 79/65/CEE;

considerando che le ultime modifiche apportate al regolamento n. 79/65/CEE e l'esperienza acquisita dopo il 1965 richiedono una totale revisione delle disposizioni di applicazione in ordine alla scelta delle aziende contabili e che di conseguenza è opportuno abrogare il regolamento n. 91/66/CEE della Commissione ([3]) e sostituirlo con un nuovo regolamento;

considerando che le aziende agricole da osservare nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola fanno parte del campo d'osservazione delle indagini di strutture e dei censimenti comunitari o nazionali sulle aziende agricole;

considerando che i dati disponibili per elaborare i piani di selezione corrispondenti all'esercizio contabile 1982 e seguenti e la diversa situazione dell'agricoltura tra i vari Stati membri richiedono l'impiego per questi esercizi di limiti di dimensione economica diversi secondo gli Stati membri, o addirittura secondo determinate circoscrizioni;

considerando che in base all'esperienza il funzionamento della rete d'informazione è agevolato se il numero delle aziende contabili selezionato per circoscrizione può variare entro determinati limiti, sempreché sia rispettato il numero totale di aziende fissato per ogni singolo Stato;

considerando che il piano di selezione deve comportare un minimo di elementi necessari per giudicarne la validità sotto il profilo degli obiettivi della rete d'informazione contabile agricola;

considerando che il piano di selezione va predisposto ad una data precedente l'inizio dell'esercizio contabile corrispondente, di modo che le autorità competenti possano approvarlo prima di essere utilizzato per la selezione delle aziende contabili;

considerando che la relazione concernente l'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili deve considerare i vari aspetti dell'applicazione del piano stesso, in particolare per individuare le modifiche eventualmente necessarie per i successivi esercizi e che la predetta relazione deve altresì tener conto dell'utilizzazione di determinati dati del piano per la ponderazione dei dati contabili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

([1]) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.
([2]) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.
([3]) GU n. 121 del 4. 7. 1966, pag. 2249/66.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'applicazione del presente regolamento si intende per azienda agricola un'unità tecnico-economica, quale definita nel quadro delle indagini e dei censimenti agricoli comunitari.

▼M9

Articolo 2

Il limite di dimensione economica di cui all'articolo 4 del regolamento n. 79/65/CEE per l'esercizio contabile 1995 — periodo di dodici mesi consecutivi che inizia tra il 1º gennaio e il 1º luglio 1995 — e per gli esercizi successivi, espresso in UDE ai sensi dell'allegato III della decisione 85/377/CEE della Commissione ([1]), è fissato nel modo seguente:

— per i Paesi Bassi	16 UDE
— per il Belgio	12 UDE
— per la Germania	8 UDE
— per la Francia	8 UDE
— per il Lussemburgo	8 UDE
— per l'Austria	8 UDE
— per la Finlandia	8 UDE
— per la Svezia	8 UDE
— per il Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)	8 UDE
— per l'Irlanda del Nord	4 UDE
— per la Danimarca	4 UDE
— per l'Irlanda	2 UDE
— per l'Italia	2 UDE
— per la Grecia	2 UDE
— per la Spagna	2 UDE
— per il Portogallo	1 UDE

▼B

Articolo 3

Il numero delle aziende contabili per circoscrizione è fissato nell'allegato I.

Il numero di aziende contabili da selezionare per circoscrizione può essere superiore o inferiore al numero che figura nell'allegato I nel limite del 20 % di questo numero, senza che tale scarto possa comportare una diminuzione del numero totale di aziende contabili per Stato membro.

Articolo 4

Il piano di selezione delle aziende contabili deve garantire la rappresentatività dell'insieme delle aziende contabili.

Esso comporta:

a) gli elementi di base prescelti per la sua elaborazione, cioè:

— l'indicazione delle fonti statistiche di riferimento,

([1]) GU n. L 220 del 17. 8. 1995, pag. 1.

▼B

— le modalità di stratificazione del campo d'osservazione in conformità della tipologia comunitaria delle aziende, tenuto conto eventualmente di criteri complementari nazionali,

— le modalità di determinazione della percentuale di selezione adottata per strato,

— le modalità di selezione delle aziende contabili,

— le modalità di ulteriore eventuale aggiornamento del piano di selezione,

— la durata probabile di validità del piano di selezione;

b) la distribuzione delle aziende del campo d'osservazione classificate secondo la tipologia comunitaria delle aziende (corrispondente almeno agli orientamenti tecnico-economici principali), nonché il numero delle aziende contabili da selezionare corrispondente a ciascuno degli strati.

Articolo 5

Il piano di selezione è trasmesso ai servizi della Commissione non oltre i due mesi prima della data d'inizio del primo esercizio contabile al quale si riferisce.

Gli adattamenti del piano di selezione sono comunicati ai servizi della Commissione nel medesimo quadro e negli stessi termini previsti per la trasmissione del piano stesso.

Articolo 6

La relazione d'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili comporta:

1. la distribuzione delle aziende contabili selezionate per classe d'azienda;
2. dei commenti sugli scarti verificati tra il piano di selezione e le aziende contabili selezionate, sugli orientamenti da utilizzare per migliorare la selezione dell'esercizio contabile successivo e sulle precauzioni da prendere per ponderare i dati contabili.

La relazione di esecuzione è presentata conformemente allo schema che figura nell'allegato II. Detta relazione è trasmessa alla Commissione entro i sei mesi che seguono la data d'inizio dell'esercizio contabile.

Articolo 7

Il regolamento n. 91/66/CEE è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'esercizio contabile 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M9**

ALLEGATO I

NUMERO DI AZIENDE CONTABILI PER CIRCOSCRIZIONE

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1993 e successivi)
	GERMANIA	
010	Schleswig-Holstein	500
020	Hamburg	40
030	Niedersachsen	800
040	Bremen	—
050	Nordrhein-Westfalen	660
060	Hessen	370
070	Rheinland-Pfalz	480
080	Baden-Württemberg	620
090	Bayern	960
100	Saarland	70
110	Berlin	—
112	Brandenburg	180
113	Mecklenburg-Vorpommern	130
114	Sachsen	220
115	Sachsen-Anhalt	140
116	Thüringen	130
	Totale Germania	5 300

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1982 e successivi)
	FRANCIA	
121	Île-de-France	95
131	Champagne-Ardenne	260
132	Picardie	230
133	Haute-Normandie	145
134	Centre	350
135	Basse-Normandie	215
136	Bourgogne	285
141	Nord-Pas-de-Calais	305
151	Lorraine	215
152	Alsace	160
153	Franche-Comté	200
162	Pays de la Loire	440
163	Bretagne	475
164	Poitou-Charentes	325
182	Aquitaine	425
183	Midi-Pyrénées	430
184	Limousin	195
192	Rhône-Alpes	360
193	Auvergne	320
201	Languedoc-Roussillon	340

▼**M9**

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1982 e successivi)
203	Provence-Alpes-Côte d'Azur	270
204	Corse	60
	Totale Francia	6 100

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili			
		Esercizi contabili			
		1982	1983	1984	1985 e succes-sivi
	ITALIA				
221	Valle d'Aosta	70	206	237	263
222	Piemonte	940	752	842	950
230	Lombardia	950	2 641	3 068	3 469
241	Trentino	150	285	332	375
242	Alto Adige	150	415	480	549
243	Veneto	900	851	971	1 106
244	Friuli-Venezia Giulia	250	428	498	558
250	Liguria	350	403	458	513
260	Emilia-Romagna	900	1 542	1 802	2 055
270	Toscana	900	907	1 035	1 161
281	Marche	450	502	569	645
282	Umbria	400	642	745	841
291	Lazio	650	620	704	787
292	Abruzzo	450	269	301	328
301	Molise	140	237	268	301
302	Campania	950	422	460	499
303	Calabria	700	471	516	563
311	Puglia	800	599	681	756
312	Basilicata	350	394	441	499
320	Sicilia	950	698	775	858
330	Sardegna	600	716	817	924
	Totale Italia	12 000	14 000	16 000	18 000

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1982 e successivi)
340	BELGIO	1 000
350	LUSSEMBURGO	300
360	PAESI BASSI	1 500
370	DANIMARCA	2 000
380	IRLANDA	1 300
	REGNO UNITO	
411	England — North Region	420
412	England — East Region	650

▼**M9**

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1982 e successivi)
413	England — West Region	430
421	Wales	300
431	Scotland	380
441	Northern Ireland	320
	Totale Regno Unito	2 500

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili			
		Esercizi contabili			
		1982	1983	1984	1985 e successivi
	GRECIA				
450	Makedonia — Thraki	1 510	2 070	2 380	2 480
460	Ipiros — Peloponnissos — Nissi Ioniou	1 120	1 530	1 760	1 840
470	Thessalia	560	770	900	930
480	Sterea Ellas — Nissi Egaeou — Kriti	1 210	1 630	1 860	1 950
	Totale Grecia	4 400	6 000	6 900	7 200

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1995 e successivi)
	SPAGNA	
500	Galicia	800
505	Asturias	350
510	Cantabria	230
515	País Vasco	310
520	Navarra	430
525	La Rioja	290
530	Aragón	640
535	Cataluña	870
540	Baleares	270
545	Castilla y León	1 230
550	Madrid	270
555	Castilla-La Mancha	870
560	Comunidad Valenciana	700
565	Murcia	530
570	Extremadura	590
575	Andalucía	1 470
580	Canarias	250
	Totale Spagna	10 100

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1995 e successivi)
	PORTOGALLO	
610	Entre Douro e Minho e Beira Litoral	980
620	Trás-os-Montes e Beira Interior	560

▼**M9**

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1995 e successivi)
630	Ribatejo e Oeste	650
640	Alentejo e Algarve	460
650	Açores e Madeira	350
	Totale Portogallo	3 000

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1995 e successivi)
660	AUSTRIA	2 000

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili (esercizio contabile 1995 e successivi)
	FINLANDIA	
670	Etelä-Suomi	495
680	Sisä-Suomi	270
690	Pohjanmaa	135
700	Pohjois-Suomi	200
	Totale Finlandia	1 100

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili			
		Esercizi contabili			
		1995	1996	1997	1998 e succes-sivi
	SVEZIA				
710	Pianure della Svezia centromeridionale	332	407	558	600
720	Zone forestali e agroforestali della Svezia centromeridionale	180	218	242	295
730	Zone della Svezia settentrionale	88	100	100	105
	Totale Svezia	600	725	900	1 000

▼B

ALLEGATO II

RAPPORTO D'ESECUZIONE DEL PIANO DI SELEZIONE DELLE AZIENDE CONTABILI

1. Tavola di presentazione della selezione delle aziende contabili

Circoscrizione :

Esercizio contabile : 19 . .

Classe d'azienda (1) OTE UDE	Numero d'aziende del campo d'osservazione (2) (≥ .... UDE)	Numero d'aziende contabili selezionate	Numero d'aziende rappresentate da una azienda contabile
(a)	(b)	(c)	(b) (c)
Totale			
Numero d'aziende contabili nuove in rapporto alla relazione del precedente esercizio			

(1) Indicare le classi d'azienda nell'ordine della tipologia comunitaria. Gli orientamenti principali costituiscono la base minima della stratificazione del campo d'osservazione. Le classi d'azienda possono essere raggruppate conformemente al piano di selezione.

(2) Indicare la data dell'indagine o del censimento che costituisce la base del campo d'osservazione.

2. Commenti

Fatto a ....., il ..... 19 . .

Per il Comitato nazionale
Il Presidente